



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24.03.2017

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. "VP.6" (ART. 17 COMMA5° L.R. 56/77 E S.M.I.)-FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOOGGETTABILITA' A VAS CON CONTESTUALE ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE E SUA PUBBLICAZIONE.-

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore 21,00, si è riunito nella Sala consiliare del Municipio in frazione Chiesa in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

MIGUIDI DOTT.SSA SILVIA
MAZZOCCO GIANFRANCO
PINAREL STEFANO
TOGNINI ALEXANDRA
CAPITANI DIEGO
BENDOTTI DANIELA
CESPRINI MICHELA
TANFERANI ANGELO
PINAREL FABIO
CAVALLINI MAURO

Totali N.

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
9	1

Presiede: Dott.ssa Miguidi Silvia Sindaca

Assiste : Dott. Izzo Vincenzo Segretario Comunale

Premesso:

-che il Comune di Montecrestese è dotato di:

- Progetto di variante sostanziale al P.R.G.C. vigente approvato con delibera G.R. n. 6-4150 del 30.10.2006;
- Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente approvata con delibera C.C. n° 27 del 28.09.2007;
- Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente approvata con delibera C.C. n° 46 del 15.12.2008;
- Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente approvata con delibera C.C. n° 12 del 20.03.2009;
- Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente approvata con delibera C.C. n°8 del 21.03.2012;
- Variante parziale n.5 al P.R.G.C.vigente approvata con delibera C.C. n. 30 del 21.10.2013.-
- Piano di Zonizzazione acustica approvato con delibera C.C. n.25 del 28/09/2005 pubblicata sul B.U.R. n.45 del 10/11/2005;

-che Il Comune di Montecrestese è dotato di un Piano di Zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 25 del 28/09/2005.

-che Il Regolamento Edilizio Comunale vigente è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 03/10/2000, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.46 del 15/11/2000: successivamente sono state apportate le seguenti modifiche:

- modificato con delibera C.C. n. 16 del 18/05/2001, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.35 del 29/08/2001
- modificato e riapprovato con delibera C.C. n. 13 del 30/05/2005, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.26 del 30/06/2005
- modificato e riapprovato con delibera C.C. n. 6 del 17/03/2008, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 16 del 17/04/2008
- modificato con delibera C.C. n. 5 del 06/02/2009, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 9 del 05/03/2009
- modificato con delibera C.C. n.43 del 28/09/2009, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 46 del 19/11/2009
- modificato con delibera C.C. n. 9 del 05.04.2016, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 19 del 12.05.2016

-che non esiste il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.).n

-che il Comune di Montecrestese non ha ancora provveduto alla perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della L.R. 56/77 s.m.i.

-che le modifiche introdotte in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale e della Variante Sostanziale sono state recepite nei rispettivi strumenti urbanistici;

-che l'Amm.ne Com.le con deliberazione G.C. n. 60 del 26.05.2016 ha avviato la procedura per la redazione di una variante parziale ai sensi dell'art.17 5° comma della L.R. n.56/77 ;

Visti:

- il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla procedura di valutazione ambientale strategica ed in particolare l'art. 5 comma 1 lettere p (autorità competente), q (autorità procedente) ed r (proponente);
- la delibera della G. R. n. 12-8931 del 9/6/2008 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12/06/2008 all'oggetto "primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi" ed in particolare l'aspetto riguardante i soggetti competenti in materia ambientale e l'autorità preposta alla V.A.S.;

- la L. R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 26 il 22 dicembre 2015, nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ed il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;
- l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" che sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;
- la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 26.05.2016 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo al Responsabile del Servizio edilizia privata ed urbanistica all'avvio delle procedure per la redazione di una variante parziale allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i., per le motivazioni in essa contenute;
- la delibera della Giunta Municipale n. 23 del 09/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito di:
 - 1) individuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77 quale **AUTORITÀ COMPETENTE**, coincidente con l'Amministrazione comunale, il Segretario Comunale Dott. Izzo Vincenzo;
 - 2) individuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77 quale **AUTORITÀ PROCEDENTE** il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Montecrestese geom. Romeggio Maurizio;
 - 3) individuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77 quale soggetto competente in materia ambientale le funzioni di **ORGANO TECNICO** all'Organo Tecnico Intercomunale costituito in convenzione presso l'Unione Montana Alta Ossola Comunale;
 - 4) avvalersi dell'Organo Tecnico individuato per il definitivo parere di assoggettabilità o esclusione dalla Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L. R. n. 56/77;
 - 5) dare atto che l'Organo Tecnico Comunale si esprimerà relativamente alla Variante parziale in piena autonomia e responsabilità, sulla assoggettabilità della stessa alla VAS in base ai contributi dei soggetti da consultare e nel rispetto delle linee guida di cui alla l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 146 del 11/08/2016 con la quale è stato affidato l'incarico urbanistico all'Arch. Luigi Bovio dello Studio Architetti Bovio e Gibroni di Domodossola;
- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 147 del 11/08/2016 con la quale è stato affidato incarico professionale per la predisposizione dello studio tecnico-scientifico per la stesura del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.. allo studio AFT di Ruschetti Monica di Omegna;
- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 148 del 11/08/2016 con la quale è stato affidato incarico professionale indagini di carattere geologico tecnico al Dott. Geol. Massimo Ceccucci di Susa (TO)
- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 149 del 11/08/2016 con la quale sono state affidate le funzioni di Organo Tecnico all'Organo Tecnico Intercomunale costituito in convenzione presso l'Unione Montana Alta Ossola Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'allegato 1 alla DGR la fase procedurale preordinata alla successiva approvazione della presente variante, ovvero alla sua riadozione comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, sarà la seguente:

- Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva della documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS (D.C.C.);
- Il Comune pubblica la variante parziale per 30 giorni per le osservazioni precisando che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sarà possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;
- Il Comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 giorni dalla data del ricevimento;
- Il comune (contestualmente) trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia che entro 45 giorni formula il parere anche ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;
- La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione, si utilizzano gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12 comma 5 del D. L.gs. n. 152/2006);
- Vista la documentazione di verifica di assoggettabilità a VAS, integrato con gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale VP6 al P.R.G.C. vigente, acquisiti a protocollo comunale in data 17/03/2017 n. 1144, redatti per la parte urbanistica dagli Arch. Luigi Bovio e Milena Gibroni con studio professionale in C.so Disegna n. 2 a Domodossola (VB), , per la parte inerente la verifica di assoggettabilità alla Vas dallo studio AFT di Ruschetti Monica di Omegna e per la parte geologica dal Dott. Geol. Ceccucci Massimo costituiti da:
 - DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS - VP6;
 - TAV.P1/VP.6: ZONIZZAZIONE - 1:2000
 - A/VP.6: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 - B/VP.6: RAFFRONTO PRGC VIGENTE/VP.6
 - C/VP.6: VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLE SCELTE URBANISTICHE CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
 - RELAZIONE GEOLOGICA:

Dato atto che la variante in oggetto riveste interesse pubblico e che il fine della presente variante è quello di inserire nel PRGC le previsioni di ampliamento dell'area di una cava di beola ("La Beola di Monte") in località Croppola. Con l'occasione si provvede, da un lato, ad aggiornare il Piano inserendo in cartografia la parte di cava già in precedenza autorizzata, come meglio si vedrà più avanti e, dall'altro lato, a ricondurre alla destinazione agricola (aree boscate) una porzione di territorio classificata nel PRGC vigente come area a cava, ma che in realtà non è mai stata autorizzata e non si intende confermare.

Di dare atto che i contenuti della variante sono specificati negli elaborati di progetto sopracitati e vengono qui riassunti:

In sintesi, la presente variante parziale intende quindi modificare l'attuale perimetrazione dell'area per attività estrattive mediante:

- α) adeguamento del perimetro dell'area "Dvi2 - Aree per attività estrattiva - nuovo impianto" attraverso l'inserimento cartografico delle aree di cava già autorizzate (*Determina della Provincia del V.C.O. n. 665 del 04/05/2015*) e di quelle in ampliamento (*Progetto di Rinnovo ed ampliamento della Cava "La Beola di Monte" in Loc. Croppola" Lr 40/98 art., 12 e s.m.i. – Procedimento in corso*).

Si prevede pertanto la modifica di destinazione d'uso:

- da “Aree agricole” (art. 3.5.1. N.T.A.) ad “Aree per attività estrattiva - nuovo impianto – Dvi” (art. 2.3.4. N.T.A.) per una superficie pari a 4.560 mq.
- da “Aree boscate (art 3.5.2. N.T.A.) ad “Aree per attività estrattiva - nuovo impianto – Dvi” (art. 2.3.4. N.T.A.) per una superficie pari a 7986 mq. di cui in ampliamento 499 mq;

b) adeguamento del perimetro dell'area "Dvi1 - Aree per attività estrattiva nuovo impianto" al fine di escludere la porzione non oggetto di progetti di coltivazione mediante modifica di destinazione d'uso da: "Aree per attività estrattiva nuovo impianto" Dvi (art. 2.3.4. N.T.A.) ad "Aree Boscate" (art. 3.5.2. N.T.A.) per una superficie pari a 23.809 mq.

In riferimento alle aree oggetto di mutazione di destinazione d'uso da "Aree Boscate" ad "Aree per attività estrattiva - nuovo impianto – Dvi" si evidenzia che:

- parte di tali superfici (12.047 mq) risultano già autorizzate con Determina della Provincia del V.C.O. n. 665 del 04/05/2015 con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VIA del progetto di rinnovo ed ampliamento della cava denominata "La Beola di Monte"
- La restante parte (499 mq) sono, allo stato attuale, oggetto di ampliamento dell'attività di cava in fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi della Lr 40/98 art. 12 e s.m.i.

Verifica parametri (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)

Con particolare riferimento all'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. , si riporta il seguente prospetto numerico relativo alla dimostrazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.

<p align="center">LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)</p>	<p align="center">PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)</p>	<p align="center">Verifica Variante VP.6</p>
<p>Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22</p> <p>art. 17, comma 5, lett. c)</p>	<p>limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante</p>	<p>Nessuna riduzione</p>
<p>Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22</p>	<p>limite incremento fino a 0,5 mq./abitante</p>	<p>Nessun incremento</p>

art. 17, comma 5, lett. d)		
Capacità insediativa residenziale art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art. 17, comma 5, lett. f)	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento

Atteso che La variante in oggetto soddisfa altresì tutte le condizioni previste dal 5° e 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 (così come da ultimo sostituito dall'art. 34 della L.R. 3/2013); in particolare, essa:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Atteso che il Comune è dotato di piano di zonizzazione acustica approvato in via definitiva con deliberazione C.C. n. 25 del 28.09.2005 e che la variante in oggetto è compatibile con tale strumento.

Atteso che la presente variante parziale al P.R.G. con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni

Udita la relazione del Sindaco e dopo ampia discussione in merito;

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 0 contrari n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto al voto;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione della presente delibera.

Di adottare la documentazione di verifica di assoggettabilità a VAS integrato con gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale VP6 al P.R.G.C. vigente, acquisiti a protocollo comunale in data 17/03/2017 n. 1144, redatti per la parte urbanistica dagli Arch. Luigi Bovio e Milena Gibroni con studio professionale in C.so Disegna n. 2 a Domodossola (VB), , per la parte inerente la verifica di assoggettabilità alla Vas dallo studio AFT di Ruschetti Monica di Omegna e per la parte geologica dal Dott. Geol. Ceccucci Massimo costituiti da:

- DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS - VP6;
- TAV.P1/VP.6: ZONIZZAZIONE - 1:2000
- A/VP.6: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- B/VP.6: RAFFRONTO PRGC VIGENTE/VP.6
- C/VP.6: VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLE SCELTE URBANISTICHE CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- RELAZIONE GEOLOGICA:

Di dare atto che non vengono allegate le tavole delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante in quanto trattandosi di lieve modifica della perimetrazione di aree di cava al di fuori delle aree urbanizzate non vi è alcuna modifica delle stesse;

Di dare atto che la presente variante parziale sarà sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

Di dichiarare che il Comune è dotato di piano di zonizzazione acustica approvato in via definitiva con deliberazione C.C. n. 25 del 28.09.2005 e che la variante in oggetto è compatibile con tale strumento.-

Di dichiarare che la presente variante parziale al P.R.G. con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni

Di dichiarare La variante in oggetto soddisfa altresì tutte le condizioni previste dal 5° e 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in particolare, essa:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Di dare atto, come precisato in premessa e nei documenti tecnici come sopra approvati, che la presente variante non apporta alcuna variazione sulla quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22, ex art. 17, comma 5, lett. c/d), sulla capacità insediativa residenziale, ex art. 17, comma 5, lett. e), e neppure sulle superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, ex art. 17, comma 5, lett. f). Con particolare riferimento all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., si riporta il seguente prospetto numerico relativo alla dimostrazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	Verifica Variante VP.6
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	

art. 17, comma 5, lett. c)		Nessuna riduzione
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento
Capacità insediativa residenziale art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art. 17, comma 5, lett. f)	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento

Di disporre che la presente delibera sia pubblicata sul sito informatico del Comune di Montecrestese ed all'albo pretorio del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi precisando che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sarà possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante.

Di stabilire che la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, dovranno essere trasmessi a cura dell'autorità competente in materia di VAS, per il tramite del proprio organo tecnico, ai soggetti con competenza ambientale, individuati ai sensi della citata D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, ai fini dell'espressione del parere di competenza entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento.

Di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, alla Provincia del V.C.O., ai fini dell'espressione del pronunciamento di cui al comma 7, art. 17 della L. R. n. 56/1977 e s.m.i. nonché ai fini della verifica di VAS.

Di demandare all'autorità competente in materia di VAS la fase di verifica di assoggettabilità, per il tramite del proprio organo tecnico, a cui spettano le attività tecnico istruttorie finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza della stessa e per la formulazione del rapporto istruttorio, che si concluderà con l'emissione del provvedimento di verifica.

Di provvedere, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente provvedimento.

Di dare atto che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. IZZO VINCENZO

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GEOM. ROMEGGIO MAURIZIO

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
OLIVA MARINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 31/03/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li 31/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. IZZO VINCENZO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE